

COMUNE DI GORGONZOLA



REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 11.12.2023

INDICE

1. Finalità del regolamento
2. Definizione di spesa di rappresentanza
3. Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza
4. Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza
5. Tipologie spese di rappresentanza
6. Casi di inammissibilità
7. Gestione amministrativa e contabile
- 8 . Rendicontazione e pubblicità
9. Entrata in vigore

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale del Comune di Gorgonzola sostenere le spese di rappresentanza ed individua i soggetti autorizzati ad effettuarle nonché le procedure relative alla gestione amministrativa e contabile delle stesse. Il tutto nel pieno rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 della Costituzione. Devono essere perseguiti, in particolare, gli scopi di seguito indicati:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione dell'ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

Articolo 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1.2 Sono spese di rappresentanza tutte quelle che risultano essere funzionali all'immagine esterna dell'Ente. Le stesse sono finalizzate a mantenere e/o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale.

2.2 Le stesse devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, contenimento e congruità sia rispetto al singolo evento finanziato sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'Ente.

2.3 Le spese di rappresentanza devono essere rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

2.4 Non sono considerate spese di rappresentanza quelle erogate a beneficio di dipendenti o di amministratori pubblici, ovvero destinate a soggetti esterni all'amministrazione erogante ma privi di funzioni di rappresentatività degli organismi pubblici in questione, fatto salvo quanto meglio specificato all'art. 5.

Articolo 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

3.1 Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza i seguenti soggetti:

- Sindaco o suo specifico delegato;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale

Articolo 4 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

4.1 Al fine di perseguire un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine istituzionale, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio e di valorizzare il proprio ruolo di rappresentanza, il Comune assume a carico del bilancio oneri in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni italiane o straniere;
- manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
- inaugurazione di opere pubbliche;

- cerimonie o ricorrenze (4 novembre, XXV Aprile ecc.);
- incontri o visite istituzionali.

5 – Tipologie spese di rappresentanza

5.1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all' articolo 2 del presente Regolamento, quelle relative alle iniziative di seguito indicate, in caso di sussistenza di un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

a) ospitalità e spese di trasporto offerte in particolari occasioni a persone e/o Autorità a rilevanza istituzionale, sociale e politica, culturale e sportiva. La scelta e la tipologia di alloggio e di trasporto dovrà tenere nella debita considerazione il prestigio e il numero dei soggetti interessati e potrà riguardare familiari e/o accompagnatori degli ospiti solo ove non comporti aumento di spesa;

b) offerta di generi di conforto (caffè aperitivi, colazioni di lavoro ecc.), giustificati con motivazioni di interesse pubblico, a ospiti ricevuti dai rappresentanti istituzionali dell'Ente di cui all'art. 3, a persone e/o Autorità di cui al precedente punto a);

c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto di locali ed addobbi, attrezzature ed impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative esterne all'Amministrazione Comunale;

d) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità di rilievo estranee all'Ente, di Amministratori in carica o ex amministratori;

e) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

h) pergamene e omaggi per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile o uniti civilmente, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza.

Articolo 6 – Casi di inammissibilità

6.1 Non rientrano nelle spese di rappresentanza:

a) le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti e/o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;

b) omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici economici ad amministratori e/o dipendenti dell'Ente;

c) le spese per acqua, caffè, rinfreschi a beneficio del Consiglio Comunale in occasione delle riunioni e più in generale le spese per le normali riunioni degli Organi Istituzionali per fini istituzionali;

d) colazioni di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente;

e) le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;

f) le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;

g) spese sostenute per consumazioni offerte a funzionari dello Stato in missione ispettiva;

h) pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici;

i) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

j) spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.

6.2. Non sono imputabili a spese di rappresentanza quelle esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'art. 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Articolo 7 – Gestione amministrativa e contabile

7.1 Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile di Settore incaricato di seguire gli organi istituzionali.

7.2 Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione giustificativa, dal Responsabile di Settore interessato. La determinazione d'impegno deve specificare la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.

7.3 Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo. A tal fine la documentazione comprovante le stesse deve specificare quanto di seguito indicato:

- l'interesse istituzionale perseguito;
- il rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa;
- l'effettiva esecuzione delle spese;
- le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
- la legittima misura della spesa;
- la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.

7.4 Se la spesa di rappresentanza si estrinseca nell'acquisizione di beni e servizi, questa deve seguire le specifiche procedure previste dal vigente normativa in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

7.5 Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento comunale.

Articolo 8 – Rendicontazione e pubblicità

8.1 Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8.2 Per tale scopo viene predisposto alla fine di ogni esercizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un apposito prospetto contenente per ogni spesa sostenuta l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo.

8.3 Il prospetto è pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del servizio finanziario dell'Ente.

Articolo 9 – Entrata in vigore

9.1 L'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinata dall'art. 10 del vigente Statuto Comunale. Lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito web del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".